Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Dott. Vergioli Riccardo Commercialista

Rag. Pini Fabiana Consulente del Lavoro **Avv. Tedeschi Costanza** *Servizi legali e contrattuali*

Oggetto: DIVIETO DI LICENZIAMENTO E NASPI

L'Inps, con messaggio n. 2261/2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla tutela NASpI alla luce del divieto di licenziamento, introdotto dall'articolo 46, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), e prorogato dall'articolo 80, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In base a tali disposizioni, a decorrere dalla data del 17 marzo 2020, è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, per 5 mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Inoltre, per quanto riguarda i licenziamenti individuali, fino alla scadenza del suddetto termine di 5 mesi il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, e sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Sulla base del quadro normativo determinatosi, il messaggio Inps in commento, tenuto conto della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5481/2020, risolve positivamente il dubbio della possibilità di riconoscere la NASpI in caso di licenziamento nullo per giustificato motivo oggettivo intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto, in quanto l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore.

Tuttavia, nello stesso tempo, l'Inps precisa che l'erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nell'ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all'Inps, attraverso il modello NASpI-Com, l'esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione. Qualora il datore di lavoro revochi il recesso, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell'Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 46, D.L. 18/2020.